Professionisti: la partecipazione a una rete-contratto tra non fa perdere, di per sé, il regime forfetario

Con la **Risposta ad interpello n. 24 del 9 febbraio 2026**, l'Agenzia delle entrate è tornata a pronunciarsi sull'ambito applicativo del regime forfetario (art. 1, commi 54-89, legge n. 190/2014), fornendo un importante chiarimento in merito alla partecipazione di un professionista forfetario a un contratto di rete di cui all'art. 12, comma 3, della legge n. 81/2017.

Il quesito assume rilievo pratico perché affronta una delle principali **cause ostative al regime agevolato**, vale a dire quella prevista dall'art. 1, comma 57, lettera *d)*, della legge n. 190/2014, che preclude l'accesso (o la permanenza) nel forfetario ai soggetti che, **contemporaneamente** all'esercizio dell'attività, **partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari**, ovvero **controllano S.r.l.** o associazioni in partecipazione che svolgono attività riconducibili a quella esercitata dal contribuente.

Il caso esaminato

L'istanza riguarda una professionista in regime forfetario che intende aderire, a una "**rete pura tra professionisti** da costituirsi nella forma della rete contratto", con dei

colleghi.

Tale rete è finalizzata alla realizzazione di un programma comune, con possibilità di ricorrere alla codatorialità di personale dipendente, i cui costi sarebbero ripartiti pro-quota tra i professionisti, senza alcuna remunerazione aggiuntiva per il soggetto incaricato degli adempimenti amministrativi.

L'istante chiede se tale partecipazione possa integrare la causa ostativa di cui alla lettera *d)* del comma 57.

La posizione dell'Agenzia delle Entrate

Nel parere, l'Agenzia richiama anzitutto la *ratio* della causa ostativa, chiarita dalla **circolare n. 9/E del 2019**: evitare l'*assoggettamento a diversi regimi di tassazione dei redditi d'impresa o di lavoro autonomo conseguiti; tuttavia, l'effetto segregativo è ora più accentuato, al fine di evitare il frazionamento delle attività d'impresa o di lavoro autonomo svolte.*

Successivamente, l'Amministrazione analizza la natura giuridica e fiscale del contratto di rete, richiamando i propri precedenti di prassi (circolari n. 4/E del 2011 e n. 20/E del 2013), secondo cui:

- la rete-contratto non è un soggetto autonomo ai fini tributari;
- non determina l'estinzione né la modifica della soggettività dei partecipanti;
- costi e ricavi derivanti dall'attuazione del programma di rete restano imputati direttamente ai singoli aderenti, ciascuno secondo le regole fiscali proprie.

Tali principi, osserva l'Agenzia delle entrate, sono

applicabili *mutatis mutandis* anche alle reticontratto costituite tra esercenti arti e professioni.

L’esclusione della causa ostativa

Sulla base di tali premesse, **l’Agenzia conclude che la partecipazione a una rete-contratto tra professionisti non integra, di per sé, la causa ostativa** prevista dall’art. 1, comma 57, lettera *d),* della legge n. 190/2014.

La rete, infatti:

- non *”esercita attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni*”;
- non realizza un effetto di frazionamento dell’attività professionale;
- non determina la produzione di redditi imputabili a un soggetto diverso dal professionista.

Ne consegue che **il professionista può aderire alla rete e permanere nel regime forfetario, a condizione che siano rispettati tutti gli altri requisiti previsti dalla legge e che non ricorrano ulteriori cause ostative**.

Il limite: il rischio di una società di fatto

L’Agenzia, tuttavia, puntualizza che qualora l’attività svolta tramite la retecontratto **risulti qualificabile come esercizio di una società di fatto** (che svolge un’attività commerciale direttamente o indirettamente riconducibile a quella svolta dall’esercente attività d’impresa, arte o

professione) si integrerebbe la causa ostativa in commento, poiché tale tipologia di società è equiparata alle società in nome collettivo [*cfr*. citata lettera *b)*].

Considerazioni conclusive

La **Risposta n. 24/2026** rappresenta un chiarimento favorevole per i professionisti in regime forfetario che intendono collaborare in forma strutturata, confermando che:

- **la rete-contratto è compatibile con il regime forfetario;**
- la verifica va condotta sul piano sostanziale, evitando che la rete si trasformi in un centro autonomo di imputazione dell'attività economica.

***Link* al testo della risposta ad interpello dell'Agenzia delle entrate n. 24 del 9 febbraio 2026**, con oggetto: REGIME FORFETARIO – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Causa ostativa *ex* art. 1, comma 57, lett. *b)*, della L. n. 190 del 2014 – Contratto di rete – Reticontratto costituite tra esercenti arti e professioni (nella specie medici) – Art. 12, comma 3, della L. 22/05/2017, n. 81 – Non applicabilità – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190